



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI,
MATEMATICHE E STATISTICHE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	30.11.2012
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	23.11.2012
DECRETO RETTORALE	1380/2012 dd. 6.12.2012
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio di Staff Affari generali e documentali</i>

Data ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2012

a cura dell'Ufficio di Staff Affari generali e

documentali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le competenze, la composizione ed il funzionamento del DIPARTIMENTO di SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, MATEMATICHE e STATISTICHE “Bruno de Finetti” (DEAMS) sono disciplinati dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, dal Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Trieste, nonché, in attuazione di tali normative, e per quanto da esse non disciplinato, dal presente Regolamento.

Art- 2 - Aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento

Il DEAMS promuove e coordina l'attività di didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze economiche, economico-aziendali, statistiche, matematiche applicate all'economia ed alle scienze sociali.

Art. 3 - Composizione del Dipartimento

Il DEAMS è composto da tutti i docenti strutturati (professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o determinato) afferenti al dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento, assegnisti e dei borsisti di ricerca afferenti al Dipartimento, dagli studenti iscritti ai corsi di primo, secondo e terzo livello dell'Università degli studi di Trieste, gestiti dal Dipartimento.

Le richieste di nuove afferenze di personale docente al DEAMS possono essere presentate dai docenti e dai ricercatori che operino negli ambiti di cui all'art.2. in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 4 - Organi e struttura

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio
- c) la Giunta
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti
- e) i Consigli di Corso di Studio

Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, ai sensi della normativa vigente, su delibera del Consiglio approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5 – Il Direttore

Il Direttore esercita le competenze stabilite dalla normativa vigente.



Il Direttore, oltre al Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, può nominare Delegati ovvero istituire Commissioni, che possano coadiuvarlo nei vari aspetti della gestione.

L'elezione del Direttore avviene secondo le modalità stabilite dalla specifica disciplina oltre che dai principi in materia elettorale previsti dalla normativa vigente. Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre membri designati fra i propri componenti dal Consiglio del DEAMS, appositamente convocato dal Decano.

Per l'elezione del Direttore ogni elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo.

Art. 6 – Il Consiglio

Il Consiglio di dipartimento è composto da:

- a) tutti i docenti strutturati afferenti al dipartimento: professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o determinato;
- b) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento, nella misura del quindici per cento del personale docente di cui sub a). Il responsabile della segreteria non è computato nella suddetta quota;
- c) un rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di ricerca afferenti al Dipartimento;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti a Corsi di Studio del Dipartimento nella misura del quindici per cento dei componenti del Consiglio. Due seggi tra quelli assegnati alla rappresentanza studentesca sono riservati agli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste. In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, i seggi sono attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio.
- e) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria cui il dipartimento è consorziato o associato e di cui l'Università degli Studi di Trieste non è sede amministrativa, e che svolgono la loro attività presso il DEAMS, purché il loro numero al momento dell'indizione delle elezioni sia di almeno tre unità.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono gestite dall'Amministrazione centrale secondo il relativo regolamento elettorale di Ateneo.

Le elezioni per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli assegnisti e dei borsisti, nonché del rappresentante sub e) sono indette dal Direttore secondo la normativa vigente. Il componenti delle suddette categorie provvedono autonomamente alle successive operazioni elettorali.

Ogni elettore può esprimere sulla medesima scheda al massimo due preferenze.

Se le due preferenze sono dello stesso genere è possibile esprimere un terzo voto per un candidato di genere diverso. Nel caso di espressione di tre voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il terzo voto è nullo.

Gli esiti della votazione sono comunicati al Direttore che approva gli atti e nomina i rappresentanti eletti.

In caso di decadenza del mandato di un componente eletto nel Consiglio, subentra a farne parte il primo dei non eletti della categoria di appartenenza.

Il Consiglio esercita le funzioni previste dalla normativa vigente che ne regola altresì il funzionamento.

Su argomenti determinati il Consiglio può decidere di ascoltare il parere di persone che non ne facciano parte.

Il personale tecnico-amministrativo non eletto quale rappresentante nel DEAMS può assistere alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

I verbali del Consiglio sono pubblici e vengono approvati dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva, salvo le parti approvate seduta stante.



Il responsabile della segreteria di dipartimento può essere coadiuvato, su decisione del Consiglio, da altri componenti della segreteria durante le operazioni di verbalizzazione dei lavori della seduta.

Art. 7 - La Giunta

La Giunta è composta da:

- a) il Direttore, che la presiede;
- b) il Direttore Vicario;
- c) tre docenti;
- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- e) un rappresentante degli studenti

I membri sub c), d) ed e) sono eletti dalla rispettive componenti di categoria del Consiglio.

Le elezioni sono indette dal Direttore, secondo la normativa vigente.

Il componenti delle suddette categorie provvedono autonomamente alle successive operazioni elettorali.

Ogni elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo.

Gli esiti della votazione sono comunicati al Direttore che approva gli atti e nomina i rappresentanti eletti.

In caso di decadenza del mandato di un componente eletto nel Consiglio, subentra a farne parte il primo dei non eletti della categoria di appartenenza.

La Giunta esercita le funzioni previste dalla normativa vigente che ne regola altresì il funzionamento.

La Giunta può svolgere funzioni istruttorie su specifiche materie su delega del Consiglio.

Il responsabile della segreteria di dipartimento partecipa di diritto ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, e può essere coadiuvato, su decisione del Giunta stessa, da altri componenti della segreteria a seconda delle materie trattate.

Possano essere invitati alle riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, altri membri del Dipartimento o altre persone di cui si ritenga utile il contributo.

Art. 8 - La Commissione paritetica docenti-studenti

La Commissione paritetica docenti studenti è composta da quattro docenti e quattro studenti, designati dalle rispettive componenti del Consiglio.

Le attribuzioni e il funzionamento sono disciplinati dalla normativa vigente. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire compiti istruttori ulteriori alla Commissione.

Art. 9 - I Consigli di Corso di Studio

Il Dipartimento può deliberare l'istituzione, la modifica, l'integrazione e l'abolizione dei singoli Consigli di corso di studio, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento sono determinate dalla normativa vigente e per quanto non disciplinato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 - Revisione del Regolamento

Su proposta del Direttore o di 1/3 dei componenti del Consiglio di Dipartimento, il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio stesso, con delibera approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.